N° 8112/2006.

N. 31068/06 R.G.Caut.

Il Giudice

-letto il ricorso presentato da nipote ex fratre di deceduta in l'11/11/2005, diretto ad ottenere il sequestro giudiziario "di tutti i beni mobili ed immobili" di proprietà della de cuius come citati nel testamento olografo -pubblicato dal Notaio in data 23/12/05- che la ricorrente intende impugnare per le incongruenze rilevate nella perizia allegata al ricorso; - lette le memorie difensive di

possessori dell'immobile sito in possessori dell'immobile sito in

- all'esito della discussione ed a scioglimento della riserva assunta a verbale il 4/10/06

osserva

difettano i presupposti per l'accoglimento dell'invocato sequestro.

La ricorrente invero allega, a sostegno della sussistenza del fumus boni iuris, una perizia grafologica di parte che, stante la opinabilità delle argomentazioni svolte per sostenere la non veridicità della sola

sottoscrizione apposta da mano aliena in calce al documento ritenuto genuino nell'intero testo la cui stesura è fatta risalire a periodi di tempo differenti, comporterà approfondite indagini peritali oggetto di futura CTU.

L'allegazione di tale circostanza, allo stato degli atti ed in assenza di prova -non fornita nè richiesta dalla ricorrente sulla quale gravava il relativo onere- circa la riferibilità o meno della ricevuta al testamento poi pubblicato, appare priva del connotato di falsità dalla stessa attribuitale ove si consideri che il deposito avvenne presso il Notaio, come accade frequentemente, a mero titolo fiduciario e non già nelle forme del deposito previsto dall'art. 620 IV comma c.c., con la conseguenza che il Notaio deve –in tali casi- rimanere in attesa dell'iniziativa di un interessato, in difetto della quale non potrebbe procedere alla pubblicazione.

L'assenza del requisito indefettibile rappresentato dal *fumus boni iuris* esime dal valutare l'ulteriore presupposto del *periculum in mora*.

Nº 8412/2006 repo

P.Q.M.

Visti gli artt. 670 e 669 septies c.p.c.

respinge il ricorso per sequestro giudiziario presentato da

Condanna la ricorrente a rimborsare alle controparti destinatarie della notifica del ricorso, con l'eccezione dei terzi intervenuti volontari

e dei terzi chiamati A

le spese di lite liquidate, per ciascuna difesa, in €

Si comunichi.

Milano, 6/10/2006.

Il Giudice

Dott. Laura/Tragni